

Processo tributario. Pronta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Per i giudici test severo sulla compatibilità

Il modello dovrà essere compilato ogni anno

Antonio Criscione
MILANO

Radiografia completa per i giudici tributari. Non basterà dichiarare semplicemente che non sussistono cause di incompatibilità e l'attività principale (visto che si tratta di una magistratura onoraria), ma su tutti i possibili aspetti dell'attività dei giudici vengono chieste informazioni dettagliate (un modello più "severo" era stato preannunciato sul Sole 24 Ore del 6 dicembre 2009). La nuova dichiarazione - a differenza degli altri anni - non avrà validità limitata di un anno, ma attesterà la situazione del giudice per un biennio. Le variazioni andranno comunicate entro 60 giorni dal loro verificarsi.

Con il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpjt) risponde alle critiche che perio-

dicamente interessano i giudici sulla questione delle incompatibilità. Il nuovo modello, però, secondo il presidente del Cpjt, Daniela Gobbi, non ha nulla di punitivo rispetto ai giudici. Spiega Gobbi: «I casi di incompatibilità riguarderanno sicuramente pochissimi giudici», ricorda infatti come i precedenti consigli si fossero già impegnati su questo fronte. Il nuovo modello, afferma Gobbi: «ha il compito di coniugare rigore e semplificazione. La cadenza biennale semplifica gli adempimenti, ma comunque assicura il tempestivo e costante monitoraggio delle situazioni di incompatibilità».

Le dichiarazioni saranno raccolte dai presidenti di sezione entro il 29 aprile e consegnate ai presidenti delle commissioni entro il 20 maggio, questi avranno tempo fino al 31 maggio per trasmetterle al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni saranno acquisite nel fascicolo elettronico relativo a ciascun giudice che sarà consultabile da quest'ultimo online.

La durata biennale varrà per tutte le dichiarazioni successive a quella che i giudici compileranno quest'anno, che avranno

Entro il 29 aprile

I tempi
Le nuove dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità dovranno essere consegnate ai presidenti di sezione delle Ct entro il 29 aprile 2010. Avranno validità dal luglio 2009 a tutto il 2011. In caso di variazioni verificatesi nel frattempo i giudici dovranno darne comunicazione al consiglio entro 60 giorni

I contenuti
A tutti i giudici vengono chieste più informazioni sulle attività svolte. I professionisti devono dichiarare se sono titolari, soci, collaboratori di studi professionali individuali; di associazioni professionali che forniscono assistenza fiscale; di società che predispongono dichiarazioni fiscali e/o eseguono l'invio telematico. Nel caso di associazioni o studi professionali va segnalato anche se è solo uno o più degli altri soci a fornire la consulenza. Molto dettagliate anche le informazioni relative ai familiari

una validità ancora maggiore visto che attesteranno (a meno di cambiamenti) la situazione in atto dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011. La mancata compilazione del questionario costituisce un illecito disciplinare, che verrà segnalato al Presidente del consiglio dei ministri e al presidente della Ct regionale che sono i soggetti titolari per l'apertura di un processo disciplinare.

Le informazioni più dettagliate sono richieste dal nuovo modello elaborato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per tutti i componenti delle Ct, ma una maggiore attenzione è posta in relazione alle categorie tradizionalmente più a rischio, come quelle professionali (si veda la scheda qui accanto). La descrizione del lavoro dei professionisti oltretutto fa un ulteriore approfondimento su punti a rischio, chiedendo se vengono svolte le attività presenti in un dettagliato elenco.

Il modello scende nel dettaglio anche nell'elenco delle cause di incompatibilità e nell'indicazione delle attività svolte da familiari.

www.ilssole24ore.com/norme
Il modello per i giudici tributari

I paletti fissati dalla Cassazione sul criterio

L'impegno profuso dal socio qualifica il reddito prevalente

Giampaolo Piagnerelli

Il socio amministratore che dichiara a titolo di reddito autonomo una somma cospicua rischia di mettere in discussione le deduzioni Ilor della società, se non si prova che i maggiori proventi non seguono l'attività prevalente in termini di impegno. Quest'ultima rappresenta infatti l'elemento da valutare secondo quanto stabilito dalla sentenza 3173/10 della Cassazione. Sul tavolo della Corte è finita una questione complessa, in cui una società aveva ricevuto un avviso di accertamento parziale con cui l'Ufficio riprendeva a tassazione l'ammontare delle deduzioni della Sas. Il ragionamento del Fisco poggiava su una segnalazione dell'uffi-

cio informativo imposte dirette, in base alla quale emergeva un carico dell'amministratore un reddito di lavoro autonomo pari a circa 60 milioni di lire. L'Ufficio, quindi in funzione della somma, ha ritenuto che l'occupazione prevalente dichiarata dal socio in partecipazione non fosse quella legata all'attività in società. Per questo motivo aveva pesantemente rideterminato l'ammontare dell'Ilor e dis-

IL PRINCIPIO

L'amministratore con un alto compenso da lavoro autonomo può comunque provare il peso dell'attività

nosciuto le deduzioni effettuate dalla società. Il ricorso del contribuente eccitava una palese violazione del diritto di difesa, in quanto la conclusione dell'Ufficio poggiava esclusivamente sui criteri economici, senza tenere conto della quantità di tempo dedicato all'attività produttiva del reddito. In linea di principio - spiega la Cassazione - l'eccezione sollevata dal contribuente non è del tutto erronea.

Le Sezioni unite, infatti, con la precedente sentenza 5786/08 avevano spiegato che il concetto di prevalenza deve essere inteso sia in senso qualitativo e quantitativo e, quindi, rapportato all'impegno di tempo ed energie fisiche e mentali che l'attività richie-

de in concreto per essere espletata. Di qui l'equazione che a una maggiore remunerazione deve corrispondere un maggior impegno lavorativo. Nulla impedisce, però, al contribuente di dimostrare l'esatto opposto, ossia che «alla prevalenza del corrispettivo riconosciuto per l'attività di amministratore non corrisponda una sostanziale prevalenza d'impegno, in quanto per vedersi riconosciuta la deduzione occorre l'effettiva prevalenza dell'attività di socio e non la valutazione economica che ad esso viene attribuita». Come dire quindi che se l'Ufficio accerta un maggior reddito in ragione dell'incarico ricoperto, il contribuente ha tutti gli elementi per contestare l'ipotesi, senza per questo vedersi compresso il diritto alla difesa. Secondo la Corte, quindi, il corrispettivo economico rappresentato solo uno degli elementi di valutazione, ma da cui non si può prescindere senza idonea motivazione. Spiegazione che il contribuente non ha fornito.

I chiarimenti delle Entrate

Arriva la conferma al 36% «allargato» in condominio

Angelo Busani

L'agenzia delle Entrate ufficialmente, con la risoluzione n. 77/E, la risposta fornita all'Anaci sulle detrazioni per le ristrutturazioni (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Sono agevolabili con la detrazione del 36% gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia realizzati su qualunque parte comune di edifici condominiali, senza eccezione. Lo afferma l'agenzia delle Entrate, in rettifica della risoluzione n. 84 del 7 maggio 2007, che aveva ristretto l'applicabilità del 36% ai soli lavori effettuati sulle parti condominiali "necessarie" e cioè quelle del n. 1) dell'articolo 117 del Codice civile (per esempio il suolo su cui sorgono edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastre solari, scale, portoni d'ingresso, cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune).

Il Codice distingue tre categorie di parti comuni: ■ quelle del n. 1) dell'articolo 117 necessarie all'esistenza dell'edificio e che ne costituiscono la struttura; ■ quelle del n. 2) dell'articolo 117 e cioè i locali accessori destinati al servizio generale dello

stabile (per esempio i locali per la portineria e l'alloggio del portiere); ■ quelle del n. 3) dell'articolo 117 e cioè tutti gli impianti, i locali e le opere che, pur non essendo indispensabili all'utilizzazione dell'edificio, sono destinati a servizio e godimento comune (per esempio ascensori, acquedotti, fognature e canali di scarico).

L'articolo 1 della legge 449/1997, rinvia alle parti condominiali indicate dall'articolo 117, n. 1) mentre il regolamento di attuazione (Dm 41/1998) menzionava genericamente l'articolo 117. A sua volta, l'amministrazione ha tenuto un atteggiamento ondivago: con aperture nella circolare n. 57/E/1998 e nella circolare 121/1999, mentre nella risoluzione n. 84/2007 del 7 maggio 2007 il beneficio è stato ritenuto relativo solo a lavori effettuati nelle parti comuni del n. 1) dell'articolo 117.

Ora l'Agenzia rettifica questa tesi e adotta una interpretazione estensiva: si può applicare il 36% ai lavori effettuati su qualsiasi parte condominiale, ritenendo che questa posizione risulta maggiormente rispondente alla finalità della previsione agevolativa.

Successioni. Linea restrittiva

«Rappresentazione» senza benefici ampi

Qualora eredi di una persona defunta siano, per effetto della "rappresentazione", i figli di un fratello premorto del *de cuius*, l'imposta di successione si calcola non in base al rapporto di parentela tra defunto e "rappresentante", ma in base al rapporto di parentela tra defunto ed eredi "rappresentanti", e cioè anche se, sotto il profilo civilistico, costoro in effetti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente. Questo quanto ritenuto dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 8/E/2010. Se sotto il profilo civilistico è tutto chiaro, era sorto il dilemma se applicarne alla lettera il dettato: in caso di applicazione letterale, l'acquisto del "rappresentante" dovrebbe essere tassato come se fosse l'acquisto del "rappresentato" (e cioè il figlio

del fratello del *de cuius* dovrebbe beneficiare della franchigia di 100 mila euro, spettante a fratelli e sorelle) mentre, in caso di interpretazione "restrittiva", trattandosi di una successione tra parentela di terzo grado, la franchigia non spetta. L'Agenzia si schiera nel secondo senso sulla base della considerazione che «la disciplina civilistica di un istituto è applicabile al campo tributario qualora l'ordinamento tributario non disciplina autonomamente la materia con proprie norme» cosicché «il trattamento tributario è condizionato dal rapporto naturale (parentela o coniugio) esistente tra il *de cuius* e il beneficiario, indipendentemente dal titolo della chiamata all'eredità».

A.Bu.

Consulta

In salvo l'intervento retroattivo sui contribuiti

Maria Rosa Gheido

Non lede la Costituzione il decreto legge 112/08 (articolo 20) che, disciplinando il contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie, interpreta la norma prevalente con effetto retroattivo, facendo salvi i comportamenti pregressi. Con la sentenza n. 48 dell'8 febbraio scorso la corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1, del decreto legge 112/08 (in legge 133/08).

La questione era stata sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione (primo comma), dal tribunale di Trento con ordinanza del 14 ottobre 2008, nel giudizio promosso da una società del settore energetico contro l'Inps. L'istituto aveva richiesto contributi relativi all'assicurazione contro la malattia, per il periodo 2001-2005.

La legge 138/43 (articolo 6) esonera l'Inps dal pagare l'indennità di malattia quando il relativo trattamento economico sia corrisposto, per legge o per contratto collettivo, dal datore di lavoro. Secondo le interpretazioni successive, la legge 138 non esclude l'obbligo del datore di versare la contribuzione previdenziale. Con sentenza n. 47 del 2008 la consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità poste su questa mancata esclusione.

Secondo l'articolo 20 del decreto, i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, non devono versare all'istituto la relativa contribuzione. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009. Per il tribunale di Trento la norma discrimina tra datori di lavoro adempienti e inadempienti, premiando questi ultimi. Ma secondo la consulta la disposizione impugnata introduce, con estensione retroattiva, una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all'assicurazione contro le malattie. L'irripetibilità di quanto versato prima dell'entrata in vigore del nuovo regime non determina, di per sé, l'illegittimità dell'efficacia retroattiva di questo nuovo regime.

Secondo la consulta gli articoli 80 e 131 riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale, il protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio patogeno determina una "nuova" inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta.

Rischi patogeni

C'è nuova malattia se continua l'esposizione

Alfredo Casotti

Se il protrarsi dell'esposizione a un rischio patogeno genera al lavoratore un aggravamento dell'inabilità ci si trova di fronte a una nuova malattia, seppure della stessa natura della prima. In questa ipotesi si applicano gli articoli 80 e 131 del testo unico dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Non è, invece, considerata nuova malattia l'aggravamento dell'inabilità che deriva dalla naturale evoluzione della malattia originaria. In questo secondo caso si applica l'articolo 137 del Dpr 1124/65 che considera ammissibile la domanda di revisione solo per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita. Con la sentenza n. 46 dell'8 febbraio 2010 la corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 80 e 131 del testo unico. La questione era stata sollevata dal tribunale di Brescia in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione.

L'ordinanza di remissione riguardava il caso di un lavoratore addetto a una cava di marmo, titolare dal 1978 di una rendita per ipoacusia professionale. Questa persona ha continuato l'attività senza che fossero mutate le condizioni lavorative e subito un peggioramento dell'inabilità. Nel 2003 ha chiesto un innalzamento della rendita. Per l'Inail la domanda è risultata inammissibile, considerato il decorso dei 15 anni previsti dall'articolo 137 del testo. Con ordinanza del 30 dicembre 2008, il tribunale di Brescia ha promosso giudizio di costituzionalità degli articoli 80, 131, 132 e 137 del testo unico (recepito con Dpr 1124/65) nella parte in cui escludono la rilevanza, ai fini assicurativi, di fattori espositivi al rischio di aggravamento della malattia professionale successivi al momento di accertamento della malattia professionale indennizzabile.

Secondo la consulta gli articoli 80 e 131 riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale, il protrarsi dell'esposizione al medesimo rischio patogeno determina una "nuova" inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta.

Lettera

L'Inps: avanzo netto a quota 39,3 miliardi

Con riferimento all'articolo comparso ieri sul vostro quotidiano dal titolo «All'Inps più spese e meno entrate - La situazione patrimoniale dell'Istituto è in rosso per 123,4 miliardi», si precisa quanto segue.

Il giornalista, nel commentare i dati (nel caso di specie quelli di pag. 8) della determinazione n.

4/2010 della Sezione controllo enti della Corte dei conti sul bilancio consuntivo 2008 dell'Inps, confonde la situazione patrimoniale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con quella complessiva dell'Istituto.

Infatti, come desumibile dal bilancio consuntivo 2008 e peraltro rilevabile dalla medesima pag. 8 della

determinazione citata, la situazione patrimoniale generale dell'Istituto evidenzia un avanzo netto di 39,3 miliardi.

123,4 miliardi di deficit patrimoniale si riferiscono invece al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che, in base all'articolo 21 della legge n. 88 del 1989, tale Fondo fa parte del Comparto lavoratori dipendenti che chiude l'anno 2008 con un avanzo patrimoniale complessivo di 52,4 miliardi.

Ufficio stampa Inps

Copyright. Pirati di film

Fapav attacca il Garante: da noi nessuna violazione

La Federazione antipirateria audiovisiva (Fapav) reagisce alla presa di posizione del Garante per la privacy, che mercoledì (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'11 febbraio) si era schierato con Telecom nel processo civile sui 2 milioni di film scaricati abusivamente dal web. «Il Garante per la privacy ha dato ampia diffusione al proprio atto di intervento - scrive Fapav - Spiace rilevare che in tale atto non si tenga minimamente conto delle dettagliate risposte che Fapav, già il 3 febbraio scorso, aveva fornito a precise richieste del Garante

e, a quanto consta, non le abbia nemmeno trasmesse all'Avvocatura dello stato. Ciò non appare conforme ai generali criteri di correttezza che devono ispirare l'azione di ogni pubblica amministrazione».

«Se le risposte di Fapav fossero state prese in considerazione - continua Fapav - il Garante avrebbe evitato di lanciare supposizioni del tutto infondate che finiscono con il ledere la reputazione della Fapav e delle sue associate, contribuendo a ingenerare nel pubblico l'erroneo convincimento di un suo illecito operato. In

particolare si deve ribadire che Fapav non tratta, non ha trattato, e non ha chiesto ad alcuno di trattare dati personali di utenti della rete; Fapav nella causa pendente non ha prodotto alcun dato personale, né ha chiesto di entrarne in possesso, ma ha solo evidenziato dati statistici aggregati relativi al numero di downloading illegali dei film appena usciti nelle sale o anche prima della loro uscita pubblica. Le infondate supposizioni del Garante della privacy e il clamore conseguito appaiono un obiettivo incoraggiamento al fenomeno della pirateria, che è un reato e a rafforzare l'errato convincimento che sulla rete tutto è lecito, perché l'impunità per le eventuali malefatte è garantita dalla legge sulla privacy».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

IN GAZZETTA

Publicato il Dl anti-scarcerazioni

È apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 di ieri, 12 febbraio, il Dl 10/2010 che evita la scarcerazione di 388 mafiosi. Il testo è stato anticipato ieri sul Sole 24 Ore.

FORMAZIONE DOCENTI

Le osservazioni del Consiglio di stato

Il regolamento sulla formazione degli insegnanti ha ricevuto le osservazioni del Consiglio di stato, dopo i pareri dei Consigli nazionali dell'istruzione e dell'università. Ora il provvedimento va alle commissioni parlamentari.

INAIL

Fondi alla sicurezza nelle scuole

L'Inail stanza 67,8 milioni per progetti destinati all'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza e abbattimento di barriere architettoniche.

RIFIUTI

Sistema «Sistri», domande al 1° marzo

L'Ambiente conferma il 1° marzo come termine per le domande di adesione a Sistri. L'eventuale proroga eccezionale di 30 giorni, se passasse, sarà tempestivamente comunicata».

Gli strumenti di tutela del patrimonio personale diversi dal trust

Profili di legittimità • Criteri di selezione • Disciplina ed effetti

Milano, 9 marzo 2010
Aula Pio XI - Università Cattolica del Sacro Cuore

Presidente
Prof. Avv. Franco Anelli - Università Cattolica del Sacro Cuore

Moderatore
Notaio Angelo Busani - Notaio in Milano

I criteri di selezione degli strumenti di tutela del patrimonio personale
Prof. Notaio Umberto Morello - Università Statale di Milano

L'utilizzo del fondo patrimoniale
Prof. Notaio Andrea Fusaro - Università di Genova

L'utilizzo del vincolo di destinazione
Notaio Arrigo Roveda - Notaio in Milano

L'utilizzo di strumenti assicurativi
Avv. Giulio Azzareto - Avvocato in Milano

La segregazione dei patrimoni personali e le azioni a tutela dei diritti dei creditori
Cons. Luciano Panzani - Presidente del Tribunale di Torino

Le azioni a tutela dei creditori verso le operazioni di protezione nell'ambito delle procedure concorsuali
Prof. Avv. Sergio Menchini - Università di Pisa

Le responsabilità del professionista
Dott. Mario Molinari - Archivio Notarile di Milano

I profili penalistici della sottrazione dei beni ai creditori e al fisco
Prof. Avv. Alessio Lanzi - Università di Milano Bicocca

E' stata presentata domanda di accreditamento al Consiglio Nazionale del Notariato, all'Ordine degli Avvocati di Milano, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l'evento, anticipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito, partecipare al forum riservato agli iscritti e inerente al tema dell'incontro.

Optime Srl
Formazione, Studi e Ricerche
Tel. 011.0204111 (r.a.)
Fax. 011.5539113
Via Pastrengo 13 - 10128 Torino
P. IVA 09946310014
www.optime.it - info@optime.it

Responsabile dell'Evento
Dott. Andrea Sorba